

Amministrativo

La tutela paesaggistica si “inchina” alla produzione di energia rinnovabile

Il Tar Campania affronta il tema del bilanciamento tra la tutela dei beni paesaggistico-culturali e la transizione energetica

di Federico Muzzati

01 Dicembre 2023

Il Tar Salerno, con la [sentenza n. 1556, del 26 giugno u.s.](#), all’esito di una complessa deliberazione, ha statuito alcuni principi alquanto innovativi in materia energetica, posta – necessariamente – in relazione alla conservazione del paesaggio e dei beni artistico-culturali.

Infatti, sulla scorta di un consolidato orientamento della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, il Collegio è giunto ad affermare che, la tutela paesaggistica non può mai essere del tutto “tiranna”, e che, anzi, la produzione di energia rinnovabile, non solo è un’attività essenziale e di interesse pubblico, ma contribuisce, vieppiù, alla conservazione dello stesso patrimonio storico e artistico.

Il tema ambientale

Tale pronunciamento è degno di nota in quanto, mentre la disciplina di protezione dei beni storici, artistici e culturali ha trovato subitaneamente piena cittadinanza costituzionale all’interno dell’ordinamento domestico, la sensibilità verso le tematiche ambientali e la conservazione degli ecosistemi si è posta solo successivamente, verso il volgere dello scorso secolo, in esito a molteplici disastri naturali.

Ragion per cui, alla luce della suddetta situazione di fatto, e in esito a un lungo e “accidentato” percorso, composto da non poche “querelle” dottrinali e giurisprudenziali susseguitesi negli ultimi decenni, si è affermato il bisogno di garantire piena ed ampia dignità alle istanze ed esigenze ambientali, con il precipuo scopo di creare un dualismo sinergico con i beni paesaggistico-culturali.

Sicché, il legislatore, per conformarsi pienamente alle prescrizioni europee contenute nel Next Generation UE, è addivenuto alla piena incorporazione dei valori ambientali, della conservazione degli ecosistemi e della protezione faunistica, all’interno del dettato costituzionale, operando, per la prima volta nella storia, una modifica alla parte dedicata ai principi fondamentali, segnatamente all’articolo 9, il quale, ora, sancisce il dovere per la Repubblica di proteggere e tutelare l’ambiente e gli ecosistemi, con particolare riguardo all’interesse delle “generazioni future”.

La decisione del Tar Campania

Sulla scia dell’anzi detta modifica normativa, il Tar Campania (Sez. di Salerno), si è inserito a “piè sospinto” nel solco previamente tracciato dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale, ritenendo che, a ragione, valori di rilevanza primaria, quali la tutela dei beni paesaggistico culturali e del patrimonio storico, ma anche, e soprattutto, ambientale, debbano necessariamente trovare ampia ed effettiva protezione, e che di ciò se ne debba tenere debitamente conto all’interno degli iter decisionali svolti dalle Amministrazioni Pubbliche.

Pertanto, ne discende che, in ogni caso, e qualunque essi siano, tali “beni”, seppur dotati di un carattere di primazia, non possano in alcun modo essere assurti a “dogmi tirannici”, totalizzanti e non sottoponibili ad un giudizio compositivo quando vengono a “collidere” con altri interessi, in particolar modo di eguale rango e specie.

In conclusione, il principio rassegnato dal Collegio salernitano è di assoluta importanza, poiché la produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta, di fatto, la principale forma di tutela non solo dell’ambiente, ma

anche, e di conseguenza, dell’immenso patrimonio storico, artistico e culturale presente all’interno del territorio nazionale.

Gli ultimi contenuti di Amministrativo →

30 Novembre 2023

Lecito escludere dalla gara chi prevede un costo del lavoro troppo basso

di Giampiero Falasca

30 Novembre 2023

Pareri legali: niente “ragion di Stato” o segreto professionale se il contenzioso non è in atto

di Pietro Alessio Palumbo

29 Novembre 2023

E’ inammissibilità il ricorso direttamente proposto avverso una legge provvedimento regionale

di Nuria Federica Nicolò


28 Novembre 2023

Magistrati onorari, niente conferma anche se le sanzioni disciplinari risalgono al periodo precedente alla riforma

di Pietro Alessio Palumbo

27 Novembre 2023

Free Dossier sanitario, Garante privacy: accessibile solo per ragioni di cura

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

